

ALLEGATO A al D.R. n. 12 del 16.1.2008

DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL COMITATO TECNICO PER I RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (D.R. n. 367 del 18.12.2007).

Art. 1 – Indizione delle elezioni

1. Con decreto rettorale, sentito il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sono indette le votazioni per l'elezione di:

- Cinque rappresentanti del personale docente operante in strutture convenzionate, di cui almeno uno dell'Istituto Giannina Gaslini ed almeno uno dell'Istituto Scientifico Tumori, eletti dal precitato personale;
- Tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo operante in strutture convenzionate, di cui almeno uno o dell'Istituto Giannina Gaslini o dell'Istituto Scientifico Tumori eletti dal precitato personale.

2. Il decreto indica la data, l'orario delle votazioni nonché il numero delle preferenze da esprimere.

3. Il decreto è pubblicato sul sito web d'Ateneo, all'albo del rettorato e del centro di servizi della facoltà di Medicina e Chirurgia almeno venti giorni prima del giorno fissato per le votazioni ed è diffuso capillarmente fra gli elettori a cura del Preside.

Art. 2 - Elettorato (componente docente)

1. Hanno diritto di voto e sono eleggibili i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori operanti in strutture convenzionate in servizio presso l'Ateneo alla data della pubblicazione dell'elenco di cui al successivo art. 5.
2. I professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori in aspettativa sindacale e che esplicano la relativa attività nell'ambito del comparto Università e Ricerca, in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo straordinario per motivi di studio o in alternanza dei periodi di

insegnamento e di ricerca, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 382/80, hanno diritto di voto e sono eleggibili.

3. I professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori che non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o per seguire il coniuge all'estero, in aspettativa per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica, in servizio militare, civile, chiamati a svolgere attività di protezione civile, hanno diritto di voto ma non sono eleggibili.
4. I professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.

Art. 3 - Elettorato (componente personale tecnico amministrativo)

1. Ha diritto di voto ed è eleggibile il personale tecnico-amministrativo operante in strutture convenzionate in servizio alla data della pubblicazione dell'elenco di cui al successivo art. 5.
2. Il personale tecnico-amministrativo in aspettativa sindacale e che esplica la relativa attività nell'ambito del comparto Università e Ricerca, in aspettativa per motivi di famiglia ha diritto di voto ed è eleggibile.
3. Il personale tecnico-amministrativo che non presta servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato, collocato fuori ruolo, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o per seguire il coniuge all'estero, in aspettativa per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica, in congedo per motivi di studio, in servizio militare, civile, chiamato a svolgere attività di protezione civile ha diritto di voto ma non è eleggibile.

4. Il personale tecnico-amministrativo sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso non ha diritto di voto e non è eleggibile.

Art. 4– Seggio elettorale

1. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni è costituito, con decreto del Rettore, il seggio composto da almeno tre elettori designati dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il seggio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Art. 5 – Elenchi elettorali

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento, gli elenchi nominativi di coloro che hanno diritto di voto e di coloro che sono eleggibili, articolati in tre parti separate in relazione all'afferenza alle strutture convenzionate presso l'Ospedale S. Martino, presso l'Istituto Giannina Gaslini e presso l'Istituto Scientifico Tumori, sono pubblicati sul sito web d'Ateneo, sono affissi all'albo del rettorato e del centro di servizi della facoltà di Medicina e Chirurgia entro il decimo giorno precedente le elezioni.
2. Avverso gli elenchi è ammessa opposizione da presentare, entro il sesto giorno precedente le elezioni, al Direttore amministrativo il quale decide definitivamente in merito entro il quarto giorno precedente le votazioni.

Art. 6 – Quorum per la validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 7 – Votazione

1. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.

2. I componenti del seggio, previo accertamento dell'identità personale, curano che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco e, successivamente, gli consegnano la scheda elettorale.
3. L'elettore esprimerà il proprio voto, limitato ad una sola preferenza con riferimento a ciascuno dei tre elettorati di cui al precedente art. 5.
4. Qualora l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza, la scheda elettorale è nulla.

Art. 8 – Operazioni di spoglio

1. Chiuse le operazioni di voto, il seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, allo spoglio delle schede, alla verifica che i nominativi votati siano eleggibili, compila le graduatorie con i voti riportati da ciascuno di tali nominativi e al termine rimette la documentazione agli atti ed il verbale delle operazioni svolte al Preside per la trasmissione al Rettore.

Art. 9 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di ruolo (docenti) o di servizio nell'Università (personale tecnico amministrativo) e, a parità, il più anziano di età.
2. Il rettore esercita il controllo di legittimità sugli atti del seggio, li approva, proclama l'esito delle votazioni e nomina gli eletti con proprio decreto, assicurandone la pubblicità nelle forme abituali. Avverso il suddetto atto è ammesso ricorso al senato accademico, che decide in via definitiva. Tale ricorso deve essere esperito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da presentarsi nel termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è stata data affissione al decreto.

Art. 10 - mandati

1. I rappresentanti restano in carica fino al termine dell'a.a. 2009/2010 e saranno rinnovati contestualmente alle prossime elezioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e così per i trienni accademici successivi.

2. I rappresentanti sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.
3. In caso di dimissione o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità, al nominato subentra il primo dei non eletti.

Art. 11– elezioni suppletive e carenza di rappresentanze

1. Qualora il numero degli eletti sia inferiore a quello degli eligendi o qualora si verifichi una vacanza anticipata della carica di un rappresentante e la graduatoria dei non eletti sia esaurita, si svolgono entro quattro mesi elezioni suppletive.
2. Le elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti.